



REPUBBLICA ITALIANA **64/2018**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Rita Loreto

Presidente

Domenico Guzzi

Giudice relatore

Ida Contino

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 64/2018

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **21182** del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei Conti nei confronti di

- **“Il Capriccio s.n.c. di Fata Simone”** in liquidazione, con sede in Montalto Uffugo, via Cesare Battisti snc, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,

- **Fata Simone**, nata in Brasile il 15 febbraio 1979, residente in Cervicati, via Larga n. 10, nella qualità di amministratore e rappresentante legale della società “Il Capriccio s.n.c. di Fata Simone” in liquidazione, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Caravelli, presso il cui studio, sito in Roggiano Gravina, via Camillo Torres n. 3, hanno eletto domicilio.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 gennaio 2018 il Consigliere relatore, dott. Domenico Guzzi, il Sostituto Procuratore Generale,

dott. Davide Vitale e l'avv. Luigi Caravelli, in difesa dei convenuti.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 2 dicembre 2016, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio i soggetti indicati in epigrafe per sentirli condannare al pagamento in solido di complessivi euro 51.000,00, oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giustizia in favore della Regione Calabria.

Evidenzia il requirente che, con rapporto informativo del 28.5.2015, la Guardia di Finanza di Cosenza aveva dato conto di alcune indagini svolte sui beneficiari di contributi economici cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo a sostegno delle attività imprenditoriali e produttive.

In tale contesto investigativo, sarebbe stato pertanto accertato che la società "Il Capriccio s.n.c. di Fata Simone" aveva sottoscritto con la Regione Calabria un atto di adesione ed obbligo in data 6 novembre 2008 per l'ottenimento di un contributo pari ad € 51.000,00, di cui € 45.000,00 per l'assunzione di nr. 03 lavoratori c.d. "svantaggiati" e con un contratto d'impiego della durata minima di trentasei mesi, ed € 6.000,00 per loro formazione una volta assunti.

La società aveva così proceduto alle assunzioni il 28 novembre 2008, e con nota nr. 27519 del 18.11.2008 aveva comunicato alla Regione anche l'avvio della formazione, per poi fornire, al termine del programma, la rendicontazione delle attività svolte.

Dalle indagini di polizia sarebbe, però, emerso un illegittimo impiego del finanziamento sia per ciò che concerne gli obblighi formativi, totalmente inosservati, sia con riguardo al mantenimento in servizio di due delle tre unità lavorative assunte, il cui periodo d'impiego sarebbe cessato ben prima del termine minimo di 36 mesi.

Il danno così cagionato alla Regione Calabria sarebbe stato pari, secondo il Procuratore regionale, all'intero ammontare del contributo.

I convenuti si sono costituiti in giudizio con il patrocinio dell'avv. Luigi Caravelli.

Con l'atto di comparsa e risposta a tal fine depositato, gli interessati hanno contestato l'azione erariale, deducendo l'insussistenza dei requisiti fondanti la responsabilità amministrativa a loro carico sia per ciò che riguarda l'elemento soggettivo del dolo, in quanto le condotte attuate non avrebbero scientemente violato alcuno dei doveri assunti con la sottoscrizione dell'atto di adesione ed obbligo, sia per ciò che concerne l'elemento oggettivo del danno, giacché il contributo sarebbe stato utilizzato in conformità alle finalità pubbliche ad esso sottese.

Allo stesso modo mancherebbe, secondo i deducenti, qualsiasi profilo di responsabilità per il contributo finalizzato all'attività formativa, anch'essa regolarmente svolta nel rispetto degli obblighi di servizio assunti con l'accettazione del finanziamento.

In udienza, il Procuratore regionale ha insistito sulla fondatezza del danno e sulle condotte che lo avrebbero determinato a conferma dell'atto di citazione.

Di contrario avviso si è, invece, mostrato il difensore Luigi Caravelli, il quale ha invece ribadito l'assenza di qualsiasi elemento idoneo a fondare l'asserita responsabilità dei propri assistiti sia per ciò che concerne l'elemento psicologico che per quanto riguarda il danno.

Esaurito il dibattimento, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Non rilevando questioni pregiudiziali, la Sezione può da subito esaminare il merito della controversia sottoposta al suo esame.

Come riportato in narrativa, la *causa petendi* è imperniata sull'illecita percezione di fondi pubblici erogati ad un soggetto privato al fine di favorire l'inserimento al lavoro e la formazione post-occupazionale di soggetti inoccupati.

Nel caso di specie, in forza dell'atto di adesione ed obbligo sottoscritto il 6 novembre 2008 con la Regione Calabria, la ditta della signora Fata Simone avrebbe dovuto assumere, e mantenere in stato di occupazione per la durata di 36 mesi, 3 unità lavorative.

All'assunzione, avrebbe dovuto seguire la loro formazione professionale in relazione alle mansioni svolte.

Secondo quanto contestato dalla Procura regionale, né il vincolo di permanenza al lavoro per la durata minima triennale, né tantomeno quello della formazione sarebbero stati rispettati dal beneficiario del contributo percepito per il complessivo importo di euro 51.000,00.

I. Tanto osservato, dall'esame della documentazione in atti la Sezione ha, però, tratto il convincimento che, con riguardo al profilo di

danno concernente il mancato rispetto del vincolo occupazione, la citazione non sia meritevole di accoglimento.

Ed invero, dalle acquisizioni istruttorie effettuate per il tramite della Guardia di Finanza, rileva che successivamente alla stipula del predetto atto di adesione, la società Pizzeria di Fata Simone assumeva in data 28 novembre 2008 le signore Celi Luisa Maria, Roseville Catia e Montalto Jessica, e di ciò dava ovviamente comunicazione ai competenti uffici della Regione.

Sul punto, la contestazione che muove la Procura regionale è quella che, nonostante in data 6.6.2016, a seguito di notifica di invito a dedurre, la sig.ra Fata Simone avesse fatto pervenire allo stesso requirente *“n. 3 note di comunicazione alla Regione di avvenuta sostituzione di personale (con nominativi e date)”*, tale produzione difensiva non avrebbe potuto essere considerata idonea per l'archiviazione della vertenza, in quanto *“l'attività di rendicontazione della gestione del contributo assegnato per il mantenimento del livello occupazionale, corredato dalla relativa documentazione attinente ai rapporti di lavoro (regolare costituzione-retribuzione-periodo incentivato) è parte necessaria ed integrante della gestione stessa. La sua assenza o carenza integra così una irregolarità non solo formale ma anche sostanziale direttamente incidente sulla regolarità dell'attribuzione del contributo comunitario, del quale la Regione è ente gestore, obbligato a sua volta alla rendicontazione all'Unione Europea per l'intero importo erogato a titolo di contributo”* (così in termini alle pagine 14 e 15 dell'atto di citazione).

In concreto, emerge da quanto sopra illustrato, che l'accusa del Requirente di aver cagionato un danno erariale con riferimento al contributo di euro 45.000,00 percepito per l'assunzione di 3 unità lavorative, non è tanto quella di non aver rispettato il vincolo triennale o, peggio, di non aver assunto lavoratori nel numero previsto da programma, quanto quella di non aver rendicontato all'indirizzo dell'ente Regione in ordine ai nominativi di coloro che erano stati assunti successivamente ai primi tre lavoratori ed in sostituzione di coloro che, dopo l'assunzione, via via si dimettevano dal servizio per motivi legittimi.

In estrema sintesi e più esplicitamente, sembrerebbe dunque asserire che per la Procura regionale il mancato rispetto dell'obbligo occupazionale di 36 mesi deriverebbe non tanto dal fatto che non sarebbe stata garantita la "costanza", in termini numerici, dei lavoratori assunti mediante il ricorso al turn over previsto dall'art. 2 dell'atto di adesione ed obbligo sottoscritto il 6 novembre 2008, ma dal fatto che delle sostituzioni dei dipendenti originariamente assunti e di volta in volta operate dal datore di lavoro, la ditta beneficiaria non avesse dato contezza alla Regione Calabria.

Ora, posto che dalla documentazione versata in atti già nella fase pre-processuale dell'invito a dedurre, risulta che i lavoratori cessati anticipatamente sono stati debitamente sostituiti (si vedano in proposito le comunicazioni effettuate all'INAIL delle generalità dei nuovi assunti), riguardo alla mancata rendicontazione risulta altresì che la sig.ra Fata Simone, con le note in data 5 giugno 2009, 3

settembre 2010, 15 luglio 2011, ha pure provveduto alla dovuta comunicazione delle sostituzioni, operate con i lavoratori La Pasta Maria, Leone Maria Teresa, Cartini Aldo, Luzzi Sonia, Ippolito Beatrice, Canova Gianfranco, Canova Gianluca.

Alla luce di tali osservazioni non si può che concludere per l'evidente infondatezza dell'atto di citazione, almeno *in parte qua*.

Ciò perché, in primo luogo la Procura regionale ha ritenuto di ancorare, come si diceva, il danno erariale ad un dato di rilevanza esclusivamente formale, ossia il fatto che la Regione non avesse ricevuto alcun rendiconto sullo stato occupazionale, così discostandosi, il requirente contabile, dalla direttrice che ad avviso del Collegio deve essere imprescindibilmente seguita a sostegno della contestazione risarcitoria, quella cioè di enucleare una condotta connotata dall'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo nella causazione della perdita patrimoniale in danno della pubblica amministrazione, connotazione che, nel caso di specie, all'evidenza è del tutto mancante ove si considerino le sostituzioni dei lavoratori cessati operate dalla ditta della sig.ra Fata Simone.

In secondo luogo perché, sebbene la rendicontazione da parte del beneficiario del contributo nei confronti della Regione Calabria rappresenti un adempimento da rispettare nel quadro degli obblighi che, in generale, gravano sul privato percettore, risulta tuttavia inconfutabile come detta rendicontazione attenga ad un aspetto che, se anche inosservato, può essere al più foriero di conseguenza e/o sanzioni da adottarsi in via amministrativa, quali ad esempio la

revoca del contributo, ma non già può essere elevato, in ragione della sua evidente connotazione formalistica, ad elemento in grado di integrare la responsabilità erariale del privato percettore.

In terzo luogo, infine, perché in ogni caso, come già evidenziato, la sig.ra Fata Simona aveva comunque comunicato le assunzioni dei nuovi dipendenti operate in sostituzione di quelli originariamente assunti e che si erano dimessi.

II. Passando, ora, al danno da mancato rispetto dell'obbligo di formazione, quantificato in euro 6.000,00, la Sezione ritiene che l'accusa sia, invece, meritevole di accoglimento.

A tal proposito occorre, infatti, considerare che dai verbali delle dichiarazioni rese dalle dipendenti assunte il 26 novembre 2008 alla Guardia di Finanza emerge una situazione che non depone in favore della convenuta.

Quest'ultima ha sì depositato la fattura ammontante ad euro 6.000,00 che la ditta Proiectlife Calabria Coop. Soc. con sede in Rende aveva emesso a seguito del contratto stipulato il 5 giugno 2008 per la formazione del personale neo assunto, ma ad avviso del Collegio tale allegazione non è però sufficiente a suffragare la richiesta di proscioglimento comunque avanzata dagli interessati.

Infatti, ad di là di detto documento contabile, non emerge alcun altro dato o elemento oggettivo che possa dimostrare l'espletamento di un corso di formazione; di contro, rilevano elementi che rappresentano un grave indizio contrario.

Ci si riferisce al fatto che la sig.ra Montalto Jessica ha sì riconosciuto

di aver partecipato ad un corso di formazione, ma ha altresì dichiarato che il corso era tenuto dalla stessa titolare Fata Simone.

Sulla stessa linea, la sig.ra Celi Luisa Maria ha escluso la partecipazione a qualsiasi corso di formazione, ancorché avesse riconosciuto le firme apposte sul registro delle presenze.

Infine, la sig.ra Roseville Catia non solo ha affermato di non aver preso parte ad alcun corso, ma ha inoltre disconosciute la veridicità delle firme apposte sul registro delle presenze.

In ragione di quanto appena sposto, si deve quindi ragionevolmente concludere nel senso che sussistono le condizioni per poter ritenere fondata in parte qua la domanda erariale, né a diversa conclusione è possibile pervenire sulla scorta delle difese sul punto avanzate dalla sig.ra Fata.

Costei ha, infatti, sostanzialmente contestato l'assunto attoreo sul presupposto che, *"al di là di quello che può essere il ragionevole dubbio sulla veridicità di quanto da queste dichiarato (e preso per vero dalla GDF), occorre evidenziare che gran parte del tirocinio formativo post assunzione si è svolto prevalentemente in azienda, per esempio parlando con lo chef, il maitre, mediante l'affiancamento di un tutor che avrebbe provveduto ad istruire e monitorare le dipendenti"*.

Osserva di contro il Collegio l'inconsistenza di siffatta impostazione difensiva, in primo luogo perché, con riguardo al dubbio sollevato sulla veridicità di quanto dalle dipendenti dichiarato alla Guardia di Finanza, si deve semmai concludere per l'esatto contrario, ossia per

la piena credibilità di tali affermazioni, in quanto non si comprenderebbe per quale plausibile ragione le persone ascoltate avrebbero dovuto dichiarare il falso agli organi di polizia giudiziaria che raccoglieva a verbale le loro informazioni, verbale che, com'è, noto, assume nel giudizio valore di documento fidefacente ai fini dell'esistenza di quanto ivi rappresentato.

Ciò detto, si deve sotto altro profilo osservare come la difesa della sig.ra Fata appaia sul punto quanto mai generica, non potendo essere altrimenti definita la tesi secondo la quale dovrebbe ritenersi sufficiente, per potersi considerare acclarato l'effettivo svolgimento del corso, che le lavoratrici abbiano interagito con lo chef e con il maitre essendo invece evidente che un'attività formativa, per poter essere ritenuta tale, avrebbe richiesto una metodica di lezioni basata su una preventiva programmazione a sua volta basata sulla individuazione dei giorni, dei luoghi e dei tempi di docenza oltre che delle persone a ciò preposte unitamente al materiale di supporto, didattico e logistico, elementi tutti all'evidenza mancanti nel caso in esame. Tali circostanze, unitamente alle dichiarazioni discordanti delle dipendenti ed al disconoscimento delle firme di presenza, avvalorano la contestazione accusatoria anche in punto della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e del conseguente occultamento del danno.

Si può dunque pervenire alla conclusione che l'obbligo formativo non sia stato adempiuto, in quanto, in disparte il riconoscimento delle firme apposte dalla Celi che verosimilmente riteneva di sottoscrivere

l'atto di presenza in servizio, le dichiarazioni invece rese dalle sue colleghe, la Montalto di non aver preso parte ad alcun corso, e la Ronsivalle di disconoscimento delle firme, oltre che di non aver frequentato corsi di formazione, ragionevolmente portano a giudicare fondata la contestazione erariale al riguardo formulata.

P.Q.M.

La Sezione, definitivamente pronunciando,

RESPINGE

L'atto di citazione in epigrafe relativamente alla richiesta di condanna dei convenuti al risarcimento del danno di **euro 45.000,00**.

ACCOGLIE

per il resto l'atto di citazione e, per l'effetto, condanna, con il vincolo della solidarietà passiva e per parti uguali ai fini dell'eventuale azione di regresso tra gli obbligati, **"Il Capriccio s.n.c. di Fata Simone" in liquidazione**, e la sig.ra **Fata Simone** a risarcire l'importo di **euro 6.000,00 in favore della Regione Calabria, oltre a rivalutazione monetaria dalla data del danno (pagamento del contributo) e interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.**

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio che sino alla pubblicazione della presente sentenza si liquidano in euro*505,95**cinquecentocinque/95*.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro il 10 gennaio 2018.

IL GIUDICE ESTENSORE

f.to Domenico Guzzi

IL PRESIDENTE

f.to Rita Loreto

Depositata in segreteria il 07/05/2018

Il Funzionario

f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo